



Insultare il datore di lavoro non è reato, se la volgarità viene detta in maniera costruttiva.

<http://blog.libero.it/lav/uglcreditoinforma@libero.it>
a cura dell'avv. Rosario Francese



**NON RITENGO DI ESSERE INFALLIBILE,
MA IO SONO IL CAPO
E IL COPO HA SEMPRE RAGIONE ?**



Passando al setaccio la recente giurisprudenza la mia attenzione è stata attratta dalla **sentenza 7 maggio 2010 n. 17672 della Cassazione penale**, che ha dato ragione ad un collaboratore che apostrofava in maniera piuttosto colorita il proprio capo.

Querelato dal proprio principale riusciva a dimostrare le proprie buone intenzioni, nonostante il linguaggio ed i gesti volgari utilizzati.

Non che questa sentenza autorizzi tutti i lavoratori ad entrare nella stanza del proprio responsabile e sfogarsi con vigorosi impropri (magari fosse così), ma è sicuramente una sentenza da annotare e conservare, se mai un giorno possa tornare utile.

L'ambiente di lavoro, infatti, è molto spesso fonte di stress e di contrasti interpersonali, le discussioni sono all'ordine del giorno e può capitare che si trascenda l'usuale canone imposto dall'educazione.

Premesso che, a mio modesto parere, è sempre meglio e più efficace indirizzare le proprie rimostranze nei confronti dei colleghi, dell'organizzazione del lavoro e del proprio capo in maniera elegante e garbata, se vi dovesse, invece, malauguratamente capitare di eccedere, con qualche espressione infelice, sappiate che non è automatico che un insulto sia anche un reato.

Nel valutare le conseguenze giuridiche dell'offesa si deve tenere sempre in debito conto **il contesto in cui il fatto è avvenuto e il fine a cui l'insulto era diretto.**

Nella suddetta sentenza, nell'analizzare la valenza offensiva di alcune ingiurie in relazione alle circostanze in cui sono state pronunciate, i giudici sono arrivati ad affermare che le parolacce e le volgarità possono diventare persino costruttive, e le si può quindi pronunciare senza commettere reato.

Secondo la Cassazione, in un ambiente di lavoro, a prescindere dalla rozzezza e ineleganza con cui ci si può rivolgere ad un collega o ad un superiore, ci sono situazioni in cui la volgarità può diventare un modo per sollecitare il dibattito sul lavoro. In certi casi, addirittura, l'insulto può essere diretto volutamente a migliorare l'organizzazione dell'azienda.

Vediamo più nel dettaglio il fatto sottoposto all'esame dalla Suprema Corte.

Un avvocato e collaboratore dello studio dell'avvocato "Caio", parlando con una dipendente dello studio, commentava una nota inviata dall'ufficio contabilità alle segretarie, sostenendo che Caio era un pazzo che preferiva circondarsi di persone pronte a dargli sempre ragione, e che egli definiva "leccaculo", mimando contestualmente con la lingua l'espressione colorita.

In particolare, egli faceva rientrare nella non esaltante categoria dei "yesman" (per dirla in termini un po' più garbati) un altro avvocato dello studio.

La frase era ascoltata anche dal capo dell'ufficio contabilità e da una dipendente dello studio, i quali, con una lettera, riferivano l'accaduto, nei minimi particolari, a Caio.

Caio, infuriato, querelava il suo collaboratore irrispettoso per diffamazione. In primo grado ci fu una assoluzione e in appello una condanna. Il tutto, poi, fu rimesso al giudizio della Cassazione.

Per il corretto inquadramento della problematica va chiarito che, con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si è occupata esclusivamente del **reato di diffamazione** e quindi soltanto delle eventuali conseguenze penali di una condotta offensiva della reputazione del proprio capo.

Ciò non esclude che una condotta non penalmente rilevante possa comunque legittimamente far incorrere in **sanzioni disciplinari** (anche gravi), irrogate dallo stesso datore di lavoro.

La normativa

Codice penale

Art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Gli apprezzamenti verso il capo sono stati pronunciati in presenza di più persone, quindi, teoricamente compatibili con la fattispecie relativa alla diffamazione, ma, invece, i giudici hanno ritenuto che le parole incriminate dovevano essere valutate in ragione dell'utilizzo e del loro significato.

Il tutto è nato, in realtà, da un lungo e pregresso disaccordo sull'organizzazione dello studio legale.

A parere dei giudici della Cassazione è lecito operare delle critiche costruttive sull'organizzazione del lavoro, anche dando del "pazzo" al proprio capo.

In definitiva, il collaboratore intendeva stigmatizzare un comportamento del suo capo, una condotta non improntata alla discussione ma volta a migliorare i criteri organizzativi dello studio.

Valutando la finalità che egli si proponeva di raggiungere (anche se per mezzo di parole e di gesti molto ma molto informali), la sez. V penale della Corte di Cassazione, pertanto, correttamente ha accolto il ricorso, ribaltando il verdetto di secondo grado e assolvendo il giovane collaboratore "perché **il fatto non costituisce reato**".

LA REDAZIONE È STATA CURATA DALL'AVV. ROSARIO FRANCESE

Troverai tutti i numeri precedenti di UglCreditoInforma all'indirizzo internet <http://blog.libero.it/lav/> .

Utilizza il suddetto **blog** e l'indirizzo **e-mail** uglcreditoinforma@libero.it per richiedere la trattazione di specifici argomenti, per inviare documenti utili alla redazione di nuovi numeri e per comunicare i tuoi commenti e suggerimenti.